



Ai Capigruppo consiliari

Al collegio interno

# COMUNE DI CASSOLA

PROVINCIA DI VICENZA

## Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO

**Ricorso al Consiglio di Stato ex art. 116 c.p.a. presentato dal Consigliere Comunale Sen. Antonio Pasinato per l'annullamento della sentenza del TAR Veneto - Sez. Prima n. 1036 del 21 novembre 2017. Direttiva per la non costituzione in giudizio.**

L'anno **2018** il giorno **ventisette** del mese di **febbraio** alle **ore 19.20 e segg.** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con la presenza dei signori:

		Presenti	Assenti
Maroso Aldo	Sindaco	X	
Bertoncello Manuela	Assessore	X	
Stangherlin Giannantonio	Assessore	X	
Simonetto Elsa	Assessore	X	
Scremin Giannina	Assessore	X	
Orlando Favaro Marta	Assessore	X	

e con la partecipazione del Segretario Generale **dott. Schiavone Giuseppe Gianpiero**.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

- Servizio Affari Generali
- Servizio Economico – Finanziario
- Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP – CED
- Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia
- Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche Giovanili
- Servizio Manutenzioni – Protezione Civile
- Servizio Polizia Locale



# COMUNE DI CASSOLA

PROVINCIA DI VICENZA

## Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 9/2018

**Servizio:** Area Affari Generali – Ufficio Segreteria

**Proponente:** Aldo Maroso

<b>Oggetto:</b>	Ricorso al Consiglio di Stato ex art. 116 c.p.a. presentato dal Consigliere Comunale Sen. Antonio Pasinato per l'annullamento della sentenza del TAR Veneto - Sez. Prima n. 1036 del 21 novembre 2017. Direttiva per la non costituzione in giudizio.
-----------------	---

**Premesso** che il Pubblico Ministero presso la Procura Regionale della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per il Veneto, a seguito di esposto recante notizia specifica e concreta di danno aveva aperto il fascicolo V2016/00816 /DIM;

**Che** il PM contabile con nota PEC Prot. 9015 del 21.12.2016, faceva presente che:

- nell'esposto si ipotizza che il Comune di Cassola, nell'anno 2015, non avrebbe pubblicato alcuna consulenza o incarico, contravvenendo a quanto disposto dall'art. 15 del D. Lgs. n. 33
- nella nota prot. 9867 del 22.07.2016 del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario del Comune di Cassola, in risposta ad una richiesta di accesso agli atti, aveva comunicato che nel 2015, nulla sarebbe stato speso per incarichi di consulenza, mentre per altri tipi di incarichi la spesa sarebbe stata di € 195.720,76"
- necessitava, al fine della sussistenza di ipotesi di illecito patrimoniale amministrativo ex art. 19/94, conoscere quali tipi di incarichi erano stati affidati nel corso del 2015 e quali di essi erano stati pubblicati
- il Procuratore contabile, visti gli articoli 55 e 58 D. Lgs. 26.08.2016, 174 con la citata PEC aveva chiesto al Segretario Comunale presso il Comune di Cassola di disporre l'invio:
  - dell'elenco degli incarichi a soggetti esterni di qualsiasi tipo affidati e/o in esecuzione nel 2015, specificando oggetto e retribuzione come da contratto stipulato
  - di chiarimenti circa gli incarichi pubblicati nel 2015, allegando copia dei documenti di pubblicazione relativi
  - di chiarimenti circa il criterio seguito dall'ente per l'individuazione degli incarichi soggetti a pubblicazione;

**Che** con nota in data 23.12.2016 prot. n. 17822 il Segretario Comunale provvedeva a richiedere al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario l'elenco degli incarichi a soggetti esterni di

qualsiasi tipo affidati e/o in esecuzione nel 2015, specificando oggetto e retribuzione come da contratto stipulato;

**Che** con nota in data 02.01.2017 prot. n. 0072 il Segretario Comunale aveva trasmesso l'intera documentazione alla Procura della Corte dei Conti;

**Che** in data 23.02.2017 il consigliere comunale, dott.ssa Silvia Pasinato, aveva chiesto di avere, per motivi connessi al mandato, di avere copia semplice delle richieste della Corte dei Conti di dicembre 2016 e di gennaio/febbraio 2017 e delle relative risposte del Comune;

**Che** il Segretario Comunale aveva comunicato che, in ordine al procedimento della Corte dei Conti V2016/00816/DIM, non erano pervenuti documenti all'infuori delle richieste istruttorie indirizzate dal giudice inquirente al Segretario Comunale e da quest'ultimo completate e trasmesse al Giudice inquirente con il seguente protocollo: n. 0072 del 02.01.2017;

**Visto** che in data 19.05.2017 il Consigliere Comunale, Sen. Antonio Pasinato, aveva chiesto di avere copia della:

- richiesta della Procura della Corte dei Conti V2016/00816 /DIM
- risposta o risposte dell'Amministrazione Comunale alla medesima Procura della Corte dei Conti Regionale sul medesimo provvedimento;

**Che** il Consigliere Comunale, Sen. Antonio Pasinato, faceva altresì presente che "le motivazioni di segretezza sul diniego di accesso citato in altro provvedimento del Responsabile Area Affari Generali (ancorchè immotivate ed illegittime) non possono essere comunque ora adottate stante il provvedimento di archiviazione della Procura Regionale sul procedimento medesimo e che allegava";

**Che** il provvedimento citato dal Consigliere Pasinato conteneva la risposta della Procura Contabile ad una precedente nota in data 30.03.2017 (trasmessa dallo stesso consigliere) "le disposizioni che disciplinano le indagini del PM contabile non contemplano forme generali di partecipazione di altri soggetti, ma solo le acquisizioni istruttorie ritenute dal PM strumentali ai fini della verifica dei fatti, da tenersi nelle forme e nei modi, normativamente prefissati.

Per l'occasione si informa che, all'esito di accertamenti del caso, il fascicolo in oggetto è stato archiviato, non essendo emersi profili di responsabilità" (allegato);

**Che** il fascicolo dell'indagine giudiziaria resta presso la Procura Contabile di Venezia e nessuna altra comunicazione era pervenuta in merito agli Uffici di questo Comune;

**Considerato** che è ipotizzabile che prima di effettuare l'accesso in Comune di Cassola, il Consigliere Pasinato abbia richiesto, senza esito, la documentazione alla Procura contabile di Venezia;

**Vista** la nota del Responsabile Area Affari Generali in data 29 maggio 2017 - prot. n. 7129 con la quale veniva rigettata la richiesta di accesso richiamando il parere della "Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 241/1990 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri" che nega l'accesso agli atti intercorsi tra Amministrazione Comunale e Procura Regionale della Corte dei Conti; infatti ai sensi:

- dell'art. 56 del Codice di Giustizia contabile "Il pubblico ministero può, motivatamente, svolgere attività istruttoria direttamente, ovvero può delegare gli adempimenti istruttori ..... ai dirigenti o funzionari di qualsiasi pubblica amministrazione individuati in base a criteri di professionalità e territorialità; può, altresì, avvalersi di consulenti tecnici;

- dell'art. 57 del Codice di Giustizia contabile, le attività di indagine del pubblico ministero, anche se delegate agli organi di cui all'articolo 56, comma 1, sono riservate fino alla notificazione dell'invito a dedurre. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può consentire, con decreto motivato, la visione di singoli atti o parti di essi;
- dell'art. 58 del Codice di Giustizia contabile “Il pubblico ministero può chiedere alla autorità giudiziaria l'invio degli atti e dei documenti da essa detenuti. **Gli atti e i documenti restano coperti da segreto investigativo, anche nei confronti dei destinatari di richieste istruttorie del pubblico ministero contabile, salvo nulla osta del pubblico ministero penale.** Il pubblico ministero dispone, con decreto motivato contenente anche i termini e le modalità di trasmissione, **che le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici ovvero gli enti a prevalente partecipazione pubblica, nonché i soggetti con essi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico di bilanci pubblici, provvedono ad inviare atti e documenti da essi detenuti in originale o in copia autentica, nonché informazioni, notizie e relazioni documentate;**

**Che** è pacifico in dottrina che tali documenti, pur se soggettivamente prodotti da un'Amministrazione pubblica, non sono oggettivamente formati nell'esercizio di una attività amministrativa istituzionale. Essi vengono invece espressamente formati nell'esercizio di una più complessa attività istruttoria, quale quella azionata dalla Procura contabile, e in risposta ad essa; pertanto rivestono natura di veri e propri atti di indagine formati dalla P.A. e per essa dall'agente (militare o civile) chiamato dal PM contabile, nell'esercizio e per conto di un potere estraneo all'Amministrazione stessa, di funzioni di polizia giudiziaria specificamente attribuite dallo ordinamento e come tali assoggettati al regime della segretezza istruttoria; e questo anche se l'istruttoria è archiviata in quanto comunque il dominus del fascicolo resta la Autorità Giudiziaria inquirente e non certo gli Uffici della PA chiamati a collaborare con il PM;

**Visto**, infatti, che nell'articolo “Codice di giustizia contabile e diritto di accesso agli atti trattati dal PM contabile” a cura del Sostituto Procuratore Generale della Corte dei Conti, dott. Alessandro Sperandeo, non viene riconosciuto nessun diritto all'ostensione a coloro che denunciano fatti forieri di danno erariale di iniziativa, e cioè in assenza di specifico obbligo o onere legale e al più si ammette *mera comunicazione che la vertenza è stata definita con archiviazione;*

**Che** pertanto, con la lettera di diniego dell'accesso, il funzionario richiamava anche il “Regolamento per la disciplina del diritto di accesso” approvato dal Consiglio Comunale il giorno 4 maggio 2017 che specificamente sottrae all'accesso dei consiglieri comunali “i documenti formati o detenuti in connessione a procedimento penale o amministrativo - contabile, la cui diffusione potrebbe concretizzare violazione del segreto istruttorio, salvo nulla osta degli organi competenti;

**Che** contro il diniego, il Consigliere Pasinato aveva presentato ricorso ex art. 116 c.p.a. al TAR Veneto chiedendo l'annullamento del provvedimento Prot. n. 7129 del 29 maggio 2017 a firma del Responsabile dell'Area Affari Generali del Comune di Cassola;

**Che** il ricorso è stato notificato al Comune di Cassola **ma non risulta sia stato notificato alla Corte dei Conti quale unico contro interessato Organo Giurisdizionale al quale, prima che al Comune, il Consigliere Pasinato avrebbe potuto chiedere l'accesso;**

**Dato atto** che il Comune di Cassola avrebbe certamente proceduto al rilascio di copia dei documenti richiesti in presenza di nulla osta da parte del P.M. contabile;

**Che** la mera comunicazione (al solo Consigliere Pasinato) da parte del P.M. contabile dell'esito della istruttoria non comporta automaticamente il diritto del Consigliere ad accedere agli atti della fase preprocessuale in assenza di esplicita autorizzazione da parte del P.M. in quanto solo l'Autorità Giudiziaria inquirente può consentire, qualora ritenga in tal senso, la pubblicizzazione dei atti acquisiti con le relazioni riservate;

**Che** pertanto non si è in presenza di atti amministrativi e non si è neppure in presenza di un procedimento amministrativo avviato sulla base delle norme di legge che consentono l'agire degli enti locali bensì di indagine di stretta competenza della Procura Contabile avviata probabilmente sulla base di esposti o altra notizia criminis autonomamente acquisita dal P.M.;

**Che** questa Amministrazione Comunale **aveva ritenuto non doversi costituire in giudizio** in quanto il rigetto dell'accesso era stato effettuato unicamente nell'ottica di non violare alcun segreto istruttorio e che non sussisteva allo stato delle cose altro motivo di segretezza;

Che il TAR Veneto - Sez. Prima con sentenza n. 1036 del 21 novembre 2017 ha respinto il ricorso ex art. 116 c.p.a. proposto dal Consigliere Comunale Sen. Antonio Pasinato avendo ritenuto che nel caso concreto non dovessero applicarsi le norme del TUEL che riguardano l'accesso dei consiglieri comunali bensì le norme del nuovo Codice della Giustizia Contabile;

Che contro tale sentenza il Consigliere Comunale, Sen. Antonio Pasinato, ha proposto in appello al Consiglio di Stato con ricorso notificato in data 3 gennaio 2018 richiamando il diritto all'accesso dei consiglieri comunali previsto dall'art. 43, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Che ad avviso di questa Amministrazione Comunale restano ferme le motivazioni tutte del diniego in quanto:

è pacifico in dottrina che i documenti richiesti, pur se soggettivamente prodotti da funzionari di una P.A., non sono oggettivamente formati nell'esercizio di una attività amministrativa-istituzionale;

qualora anche l'istruttoria sia stata archiviata comunque il dominus del fascicolo resta la Autorità Giudiziaria inquirente e non certo gli Uffici della P.A. chiamati a collaborare con il PM;

eventuali richieste di documentazione devono essere rivolte alla Procura Contabile di Venezia;

le "prerogative" riconosciute ai consiglieri comunali in materia di accesso agli atti, vanno comparate con le esigenze di segretezza e/o riservatezza proprie dell'autonomo ed esterno procedimento inquisitorio di competenza del giudice contabile, non rilevando sul punto se questo sia stato archiviato, perché sussistono norme di protezione all'interno del procedimento innanzi al giudice contabile che pongono limiti ben ristretti all'accesso degli atti del procedimento stesso;

l'istituto dell'accesso deve trovare collegamento con gli atti aventi origine dall'Amministrazione Comunale o a quelli acquisiti dall'esterno (da privati o altre istituzioni) necessari o afferenti al compimento di un'attività istruttoria o decisoria di competenza dell'Amministrazione stessa;

la richiesta di accesso del consigliere riguardava una documentazione trasmessa alla Procura della Corte dei Conti afferente a un'indagine promossa dalla stessa Procura; ossia a un procedimento aperto dalla magistratura contabile ancorché collegata tale indagine a una determinata attività dell'Ente territoriale;

il controinteressato (art.41 c.p.a.) nel caso concreto è chiaramente individuabile nella Procura Contabile di Venezia e non risulta che il ricorso sia stato notificato a tale Ufficio;

**Dato atto** che l'Amministrazione Comunale di Cassola, anche in questa occasione, ritiene non doversi costituire in giudizio in quanto il rigetto dell'accesso è stato effettuato unicamente nell'ottica di non violare alcun segreto istruttorio e che non sussiste allo stato delle cose altro motivo di segretezza;

**Che** si ritiene opportuno evitare oneri di causa rimettendosi puramente e semplicemente alla decisione del Consiglio di Stato senza costituirsi in giudizio non ravvisandosi altro interesse a sostegno della diniego se non quello di agire in modo legittimo evitando l'ostensione di atti acquisiti al fascicolo del P.M. contabile;

**Visto** l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i

**Visto** l'art. 28 dello Statuto Comunale che demanda alla Giunta Municipale la definizione delle direttive per l'esercizio, da parte dei capi area, delle competenze relative alla instaurazione e alla resistenza alle liti, e per l'esercizio del potere di conciliare e transigere;

**Tutto** ciò premesso

### **PROPONE**

- **di** autorizzare il Sindaco pro-tempore a **non costituirsi** in giudizio innanzi al Consiglio di Stato nel ricorso promosso dal Consigliere Comunale, Sen. Antonio Pasinato, ricorso per l'annullamento della sentenza del TAR Veneto - Sez. Prima n. 1036 del 21 novembre 2017;

- **di** rilevare che il controinteressato (ex art.41 c.p.a.), nel caso concreto, è chiaramente individuabile nella Procura Contabile di Venezia e non risulta che il ricorso sia stato notificato a tale Ufficio;

- **di** rimettersi alla decisione del Consiglio di Stato, senza costituirsi in giudizio, non ravvisandosi altro interesse a sostegno della diniego sulla richiesta di accesso del Consigliere Antonio Pasinato se non quello di agire in modo legittimo evitando l'ostensione di atti acquisiti al fascicolo del P.M. contabile e coperti da segreto investigativo ai sensi dell'art. 58 del Codice di Giustizia Contabile.

<i>Amministratore proponente: Aldo Maroso</i> _____
<b>PARERI EX. ART. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.</b>
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
FIRMA: Dott. Nico Moro _____ DATA: _____
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _____ DATA: _____
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile e Copertura Finanziaria
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _____ DATA: _____

## LA GIUNTA COMUNALE

- VISTA la proposta di deliberazione
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 28 dello Statuto comunale;
- Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

## DELIBERA

- **di** autorizzare il Sindaco pro-tempore a **non costituirsi** in giudizio innanzi al Consiglio di Stato nel ricorso promosso dal Consigliere Comunale, Sen. Antonio Pasinato, ricorso per l'annullamento della sentenza del TAR Veneto - Sez. Prima n. 1036 del 21 novembre 2017;
- **di** rilevare che il controinteressato (ex art.41 c.p.a.), nel caso concreto, è chiaramente individuabile nella Procura Contabile di Venezia e non risulta che il ricorso sia stato notificato a tale Ufficio;
- **di** rimettersi alla decisione del Consiglio di Stato, senza costituirsi in giudizio, non ravvisandosi altro interesse a sostegno della diniego sulla richiesta di accesso del Consigliere Antonio Pasinato se non quello di agire in modo legittimo evitando l'ostensione di atti acquisiti al fascicolo del P.M. contabile e coperti da segreto investigativo ai sensi dell'art. 58 del Codice di Giustizia Contabile.

Letto, approvato e sottoscritto.



**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Schiavone Giuseppe Gianpiero**

**IL SINDACO-PRESIDENTE**  
**Maroso Aldo**

---

**SOGGETTA A :**

- ✓ pubblicazione sul sito informatico comunale
- ✓ comunicazione al proponente

**TRASMISSIONE SERVIZIO**

(art. 4 L.241/90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

- Servizio Affari Generali – Assistenza – Demografici e Statistici – Contenzioso
- Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche Giovanili
- Servizio Economico – Finanziario
- Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP – CED
- Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia
- Servizio Manutenzioni – Protezione Civile
- Servizio Polizia Locale

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Schiavone Giuseppe Gianpiero**

### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Relata di pubblicazione n. \_\_\_\_\_ copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di questo Comune per giorni 15 consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**Il Funzionario Ufficio Segreteria**

\_\_\_\_\_

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'**

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio sul sito informatico del Comune di Cassola per cui la stessa **é divenuta esecutiva** ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Li, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Schiavone Giuseppe Gianpiero**



